CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Il presente Contratto viene stipulato tra:

Enel Trade S.p.A. società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Enel S.p.A. (di seguito "Enel") con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125 Registro Imprese, Codice Fiscale e partita IVA 05918271007 Codice Accisa IT00RMO00293X Codice PSV 00013 rappresentata da Dott. Luigi Santilli in qualità di procuratore munito di idonei poteri (di seguito "Venditore")

e

di seguito anche "Parte" (singolarmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE:

- Il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40, all'art.11 comma 2 prevede che i contratti d'importazione di gas autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto siano soggetti all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di una quota di gas importato;
- il decreto 19 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "Decreto") ha stabilito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato delle quote del gas importato di cui alla premessa precedente;
- la legge 23 luglio 2009 n.99, all'art.30 commi 1 e 2 affida in esclusiva al Gestore del Mercato Elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici, di seguito "GME") la gestione economica del mercato del gas;
- il decreto 18 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo Economica ha previsto l'affidamento al GME della gestione delle offerte di acquisto e vendita relative alle quote di gas importato di cui all'obbligo previsto dall'articolo 11 comma 2 della summenzionata legge 40/07, attraverso l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica di negoziazione;
- la deliberazione 30 luglio 2009 ARG/gas 108/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha definito le modalità e i termini di offerta delle quote del gas importato il cui obbligo di offerta è previsto dal Decreto per l'Anno Termico 2009-2010 rimandando a successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di offerta dei lotti mensili con consegna da aprile 2010;
- la deliberazione 27 aprile 2010 ARG/gas 58/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "Delibera") ha definito le modalità e i termini di offerta delle quote di volume di Gas non ancora offerte nell'ambito delle procedure concorsuali di cui alla delibera della premessa

pt of

precedente e delle quote di volume di Gas il cui obbligo di offerta è previsto dal Decreto per l'Anno Termico 2010/2011;

• il GME ha avviato il 10 maggio 2010 una piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas (di seguito "P-GAS");

• in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera, il Venditore ha offerto su P-GAS lotti Gas secondo quanto previsto dalla Delibera;

• le Parti sono state ammesse ad operare sulla P-GAS e dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il regolamento della P-GAS e le Disposizioni Tecniche di Funzionamento come pubblicate dal GME.(di seguito "Regolamento");

 l'Acquirente ha inviato al Venditore una richiesta di abilitazione, che implica la totale ed incondizionata accettazione delle condizioni di fornitura pubblicate sulla P-GAS alla data del perfezionamento della Transazione P-GAS;

• il Venditore ha abilitato l'Acquirente a presentare offerte di acquisto sui propri book;

• il Venditore ha ricevuto la notifica di buon esito della Transazione P-GAS a favore dell'Acquirente secondo le modalità previste dall'articolo 31 comma 2 del Regolamento;

• le Parti sono entrambe abilitate ad operare al Punto di Scambio Virtuale per l'Anno Termico 2009-2010 e dispongono degli strumenti necessari per effettuare le Transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas previsti nel Contratto;

tutto ciò premesso, con il presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:



1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati del Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Per allegati si intendono:

- All, 1 Dati Contrattuali;
- All. 2 Schema di Garanzia;
- All. 3 Schema di Parent Company Guarantee

2. **DEFINIZIONI**

I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

"Anno Termico": il periodo di 12 mesi intercorrente tra il 1° ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo;

"Codice di Rete": l'insieme delle regole per l'accesso al servizio di trasporto, ai sensi dell'Art. 24, comma 5 del Decreto Legislativo n. 164/00 approvato il 23 maggio 2000, approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al momento pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni);

"Contratto PSV": modulo di adesione e relative condizioni per l'utilizzo del sistema per la cessione e lo scambio di Gas al PSV pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas;

"Forza Maggiore": come prevista all'articolo 13;

"Gas" o "Gas Naturale": miscela di idrocarburi e di gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto;

"Giorno" o "Giorno Gas": periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario dell'Europa Centrale (CET);

"Gruppo Enel" o "Gruppo": si intendono singolarmente e collettivamente considerate tutte le società che siano direttamente o indirettamente controllate da Enel;

"ISO": Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione ("International Organisation for Standardisation");

"Joule" o "J": come definito dalla norma ISO 1000.1981 (E);

"Mese": periodo con inizio alle ore 6.00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alla stessa ora del primo giorno del mese di calendario successivo;

"Punto di Consegna": Punto di Scambio Virtuale;



"Punto di Scambio Virtuale" o "PSV": punto virtuale situato tra i punti di entrata ed uscita della rete nazionale dei gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale le Parti effettuano, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas;

"Tipologia di Fornitura": tipologia di contratto negoziabile sulla P-GAS (mensile o annuale);

"Transazione P-GAS": transazione conclusa per mezzo della piattaforma informatica P-GAS predisposta da GME attraverso la quale avviene l'abbinamento tra offerta di vendita e di acquisto di Gas;

"Transazione PSV": transazione eseguita per mezzo della piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV;

"Trasportatore" o "Snam Rete Gas": la società Snam Rete Gas S.p.A.;

"Valore del Contratto": importo in euro convenzionalmente calcolato in funzione dei quantitativi CQ e dei relativi prezzi P₀, indicati nell'All.1:

- nel caso di Tipologia di Fornitura annuale, pari alla somma dei prodotti CQ×P₀×1,1,
- nel caso di Tipologia di Fornitura mensile, pari alla somma dei prodotti CQ×P₀.

3. OGGETTO

Oggetto del Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore ed il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, di un quantitativo di Gas al PSV, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli.

In particolare l'Acquirente s'impegna a ritirare e pagare, ovvero pagare per quanto non ritirato, i quantitativi specificati al successivo articolo 5, corrispondenti ai volumi confermati dal GME successivamente alle Transazioni P-GAS concluse tra il Venditore e l'Acquirente, secondo le modalità previste dall'articolo 31 comma 2 del Regolamento.

Il Gas verrà fornito al PSV, nei quantitativi ed alle condizioni di consegna tecnico-economiche riportate nei successivi articoli e all'Allegato1.

4. DECORRENZA E DURATA

Il Contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e i suoi effetti cesseranno all'avvenuto integrale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto. Decorrenza e termine della fornitura sono indicati nell'All.1.

La Tipologia di Fornitura del Gas la cui compravendita è oggetto del presente Contratto è indicata nell'All.1.

5. QUANTITA'

Le quantità oggetto del presente contratto sono quelle indicate all'All. 1.

polat

6. PREZZO

In funzione della Tipologia di Fornitura, quale corrispettivo P_t per il Gas ceduto dal Venditore all'Acquirente in esecuzione del presente Contratto, l'Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore per il Mese di consegna t:

- nel caso di Tipologia di Fornitura mensile, il prezzo fisso seguente:

$$P_t = P_0$$

pari al prezzo confermato dal GME per la corrispondente Transazione P-GAS conclusa tra le Parti e indicato nell'Allegato 1 al presente Contratto;

- nel caso di Tipologia di Fornitura annuale, il prezzo indicizzato seguente:

$$P_t = P_0 + k \times (I_t - I_0) \quad (c \in /GJ)$$

dove:

P₀ = prezzo di riferimento pari al prezzo confermato dal GME per la corrispondente Transazione P-GAS conclusa tra le Parti e indicato nell'Allegato 1 al presente Contratto;

$$I_{t} \ = 0.41 \times \frac{G_{t}(911)}{22,7095} + 0.46 \times \frac{BTZ_{t}(911)}{14,1070} + 0.13 \times \frac{B_{t}(911)}{18,2503} \,,$$

con:

G_t(911), BTZ_t(911) = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il Mese di fornitura t, delle medie mensili delle quotazioni "Cif Med Basis Genoa/Lavera" rispettivamente del gasolio 0,1 e dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio euro/dollaro ottenuto come media dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese t,

B₁(911) = media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente il Mese di fornitura t, delle medie mensili delle quotazioni "spot average del Brent dated" pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in centesimi di euro/kg considerando il valore del cambio euro/dollaro ottenuto come media dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese t,

 I_0 = indice di riferimento pari a 2,198 (riferito ad aprile 2010).

7. FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le fatture relative al pagamento per la vendita di Gas di cui al presente Contratto saranno emesse dal Venditore nel mese successivo a quello di fornitura, con scadenza fissata a 15 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire i) entro la data di scadenza indicata nella fattura o ii) entro 10 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto alla data di scadenza indicata nella fattura.

Se la data di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno non festivo successivo.

办表

Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione via fax, con relativa attestazione di ricezione, da parte del Venditore.

Il pagamento dovrà essere effettuato con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Venditore, con bonifico bancario presso il conto corrente indicato in fattura.

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore ha diritto di esigere sugli importi fatturati (IVA inclusa) gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Tali interessi di mora verranno computati a partire dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. In caso di mancata pubblicazione del saggio di interesse di periodo verranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72).

In caso di ritardato pagamento delle fatture il Venditore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

In caso di mancato pagamento anche di una singola fattura e fermo restando (i) il diritto ad escutere la garanzia fideiussoria e (ii) ogni altro diritto o facoltà previsti dal Contratto o dalla legge, il Venditore, previa diffida ad adempiere con preavviso di cinque giorni, avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c.

Eventuali contestazioni in ordine all'importo fatturato potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

Gli eventuali errori degli importi fatturati, daranno luogo a conguagli senza addebito o accredito di interessi per le Parti.

In merito agli eventuali conguagli che potrebbero interessare il presente Contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/72.

8. GARANZIE

Alla firma del presente Contratto, che dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi prima della decorrenza della fornitura, l'Acquirente si obbliga a rilasciare una fideiussione bancaria secondo lo schema riportato in Allegato 2, rilasciata da un istituto bancario italiano o da una filiale/succursale italiana di banca estera che sia in possesso di un rating creditizio pari ad almeno BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation, oppure Baa3 se fornito da Moody's Investor Services.

Qualora il criterio di cui al punto precedente sia soddisfatto dalla società controllante l'Acquirente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo potrà in alternativa presentare una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante, allegando la dichiarazione comprovante il rating posseduto, in piena conformità al testo riportato in Allegato 3, senza eccezione alcuna.

La garanzia deve far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nei confronti del Venditore per un ammontare indicato nell'Allegato 1 e pari a:

of &

- 30% (trenta per cento) del Valore del Contratto nel caso di Tipologia di Fornitura annuale;
- l'intero Valore del Contratto nel caso di assegnazione di Tipologia di Fornitura mensile.

La garanzia deve essere posta a copertura di tutti gli obblighi contrattuali dell'Acquirente fino alla data di scadenza indicata nell'Allegato 1, e dovrà prevedere la sua escutibilità da parte del Venditore sino a tre mesi successivi alla data di scadenza medesima. Essa dovrà essere costituita con l'espressa condizione che l'ente garante si obbliga a versare gli importi previsti a seguito di semplice richiesta del Venditore e senza l'obbligo della preventiva costituzione in mora dell'Acquirente in caso di inadempimento.

L'originale della fideiussione verrà restituito dal Venditore all'Acquirente entro 15 giorni lavorativi dalla verifica dell'avvenuto integrale pagamento di tutte le fatture relative al presente Contratto.

Nel caso in cui l'importo garantito venga escusso verso l'ente garante in tutto o in parte dal Venditore, l'Acquirente sarà tenuto a ricostituire la garanzia per l'intero ammontare.

È facoltà del Venditore richiedere un'integrazione della garanzia prestata al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- qualora il patrimonio netto (ai sensi dell'art. 2424 c.c.) dell'Acquirente, quale risultante dai bilanci, si riduca del 50%, rispetto all'ultima indicazione di bilancio;
- qualora il rating creditizio del garante sia revocato o declassato al di sotto di BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation oppure Baa3 se fornito da Moody's Investor Services.

In caso di mancata ottemperanza da parte dell'Acquirente agli obblighi di cui al presente articolo 8, il Venditore potrà avvalersi delle facoltà di cui al successivo art. 19.

E' altresì facoltà del Venditore cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, o effettuare qualsiasi altro atto di disposizione del credito, ivi compresi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

L'Acquirente si impegna fin d'ora a porre in essere quanto necessario per agevolare dette operazioni di disposizione del credito.

9. DIRITTI E TRIBUTI

Tutti i corrispettivi per la fornitura di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o future i cui oneri, ove non diversamente previsto dal presente Contratto, sono a carico dell'Acquirente.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali IVA relativi alla fornitura di Gas verrà applicato la normativa prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e dalla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, artt. 38-39.

Il trattamento fiscale relativo alle accise da applicare alle forniture di cui al presente contratto sarà conforme a quanto disposto dal Testo Unico Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.504.

Entro la stipula del Contratto l'Acquirente si impegna a produrre apposita autocertificazione, al fine di permettere al Venditore l'applicazione della corretta normativa fiscale di cui ai commi

pol of

precedenti; l'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza dei dati forniti e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti.

L'acquirente allo scopo di poter ricevere il gas naturale senza applicazione dell'accisa e della relativa addizionale regionale dovrà fornire con l'autocertificazione di cui sopra, anche copia della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane (codice accisa).

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

In tal caso, l'imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad IVA.

10. MODALITA' OPERATIVE

Le modalità operative concernenti le Transazioni PSV del Gas sono quelle previste dal Contratto PSV, che le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere.

Le Parti porranno in essere tutte le operazioni di emissione e accettazione delle Transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto.

Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale (con emissione della Transazione PSV il terzo giorno lavorativo precedente il primo dei quindici Giorni di consegna) o con altra procedura da concordare tra le Parti.

Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore e di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art 19, qualora le Transazioni PSV vengano effettuate nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto delle Transazioni PSV è da considerarsi consegnato dal Venditore e ritirato dall'Acquirente.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni e/o penali, addebitate da terzi, a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora nonostante gli impegni di cui al precedente comma, in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato le Transazioni PSV correttamente emesse dal Venditore, il Gas oggetto di tale Transazione PSV verrà ritenuto non ritirato da parte dell'Acquirente

11. CONSEGNA E PASSAGGIO DEI RISCHI

La consegna dal Venditore all'Acquirente del Gas e, conseguentemente il trasferimento della proprietà e dei relativi rischi, avverranno in corrispondenza del Punto di Consegna.

L'Acquirente si obbliga a manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego del Gas una volta che il medesimo sia stato consegnato dal Venditore all'Acquirente.



12. QUALITA'

Il Venditore si obbliga a fornire Gas conforme agli standard di qualità definiti dal Codice di Rete. Ai fini del presente Contratto, le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate da Snam Rete Gas.

13. FORZA MAGGIORE

Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile o non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e della controparte.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono considerati eventi di Forza Maggiore i seguenti eventi ove interessino il PSV:

- . sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili e militari, esplosioni;
- · eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti;
- scioperi generali, con espressa esclusione degli scioperi aziendali, salvi gli scioperi attuativi di scioperi nazionali di categoria che non riguardino l'azienda della Parte che si assume colpita dalla Forza Maggiore;
- . impedimenti o sospensioni tecniche del PSV, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
- . provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

L'impossibilità dell'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.



14. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione dell'accordo e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente accordo, entro il termine di quindici giorni.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, ove, in conseguenza di sopravvenuti provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, il presente accordo risultasse in tutto od in parte invalido, inefficace, o comunque incompatibile con le condizioni obbligatoriamente imposte, provvederanno a negoziare nei tempi indicati un nuovo accordo, definendo nuove condizioni tecnico – economiche sul presupposto dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.

Nell'ipotesi in cui le Parti non pervengano ad un accordo nei tempi stabiliti, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente accordo tramite comunicazione scritta all'altra Parte, con efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene esercitata detta facoltà, senza oneri, obblighi o responsabilità, fatto salvo l'obbligo per entrambe le Parti di adempiere regolarmente agli obblighi sorti antecedentemente alla data del recesso.

15. RESPONSABILITA'

Salvo quanto previsto nell'articolo 13, ciascuna Parte si obbliga a risarcire all'altra i danni e/o le spese derivanti dall'inadempimento, anche parziale, dei propri obblighi contrattuali.

Le Parti non saranno in alcun caso responsabili per i danni indiretti e/o consequenziali derivanti dall'inadempimento anche parziale delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, salvo in caso di dolo o colpa grave.

Le Parti non saranno in alcun modo responsabili dei danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente.

16. CONFIDENZIALITA'

Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell'altra Parte.

Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per l'adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità.

Il presente obbligo sopravvivrà per un periodo di due (2) anni alla risoluzione o al termine del Contratto.

ad of

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Le Parti eleggono il Foro di Roma esclusivamente competente per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente accordo in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni da esso previste.

18. CODICE ETICO E DLGS 231/2001

Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo http://www.enel.com/it-IT/group/governance/principles/code_of_ethics/. Enel auspica che le sue controparti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna Parte potrà cedere il presente Contratto né alcun interesse nascente dal medesimo, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione di cessioni totali del Contratto operate nei confronti di società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante di una delle Parti. La nozione di controllo è quella definita all'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'Art.1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte del Venditore nei seguenti casi:

 inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Acquirente;

- mancata, difforme o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente Art. 8.

Resta inteso che in tale caso tutti gli oneri assunti dal Venditore per assicurare la fornitura all'Acquirente e rimasti a suo carico dovranno essere risarciti dall'Acquirente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

pol &

21. COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione riguardante il presente Contratto deve essere fatta, ove non diversamente stabilito, per iscritto o via e-mail, ai seguenti riferimenti:

se al Venditore a:	se all'Acquirente a:
Enel Trade S.p.A. GAS	
Viale Regina Margherita 125	(comunicazioni amministrative)
00198 Roma	Att.ne
00170 Remai	Tel
(operazioni PSV)	Fax
Att.ne GAS SHIPPING	Mail@
Tel. 0039 06 8305 9323	
Fax 0039 06 8305 4225	(altre comunicazioni)
Mail gas.ftl@enel.com	Att.ne
<u></u>	Tel
(fatturazione)	Fax
Att.ne Fabrizio Scipioni	Mail@
Tel. 0039 06 8305 7165	<u> </u>
Fax 0039 06 8305 4813	
Mail fabrizio.scipioni@enel.com	
(altre comunicazioni)	
Att.ne Paola Dell'Armi	
Tel. 0039 06 8305 4701	

Fax 0039 06 8305 4813

Mail paola.dell'armi@enel.com

pol E

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 2010

Acquirente

L'Acquirente dichiara di aver preso conoscenza del presente atto e dei suoi allegati e di approvare in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli:

- 5. Quantità;
- 8. Garanzie;
- 9. Diritti e tributi;
- 10. Modalità operative;
- 11. Consegna e passaggio dei rischi;
- 17. Legge applicabile e Foro competente;
- 19. Cessione del Contratto;

Acquirente

Luigi Santiili

Responsabile Gas
Area di Business Energy Management
Divisione Generazione ed Energy Management

(retro foglio non utilizzabile)

sol &

Allegato 1 DATI CONTRATTUALI

Decorrenza Fornitura:	
Termine Fornitura:	
Importo Fideiussione:	€
Scadenza Fideiussione:	
Tipologia di Fornitura:	

Periodo di	Quantità totale	Quantità giorno	Prezzo
consegna	CQ [GJ]	DQ [GJ/g]	P₀ [c€/GJ]



Allegato 2 SCHEMA DI GARANZIA

Spett.le ENEL Trade S.p.A. GAS / GPO c.a. Luigi Santilli Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA

Oggetto: Fideiussione n.

PREMESSO

Che la Società con sede in, Codice Fiscale e Partita Iva (di seguito l'Acquirente) in data ha stipulato con Enel Trade S.p.A., gruppo Enel, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, (di seguito indicata come Enel oppure come Creditore), un contratto di fornitura di gas naturale con decorrenza il e con scadenza al (di seguito il Contratto) e per un importo complessivo determinato ai sensi dell'art. 6 del Contratto;

Che il suddetto importo deve essere corrisposto ad Enel sulla base delle scadenze previste dall'art. 7 del Contratto;

Che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, la Società è tenuta a costituire una fideiussione bancaria per un importo pari a €;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti con la prestazione della presente, la sottoscritta Banca Y, filiale di (di seguito indicata come Banca oppure come Fideiussore), iscritta all'albo delle banche al n. ..., con sede legale in ..., in persona del Suo legale Rappresentante Sig ..., nella sua qualifica di ..., con il presente atto si costituisce, irrevocabilmente ed incondizionatamente, fideiussore solidale della Società a beneficio di Enel fino alla concorrenza massima di € (......euro) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto indicato in premessa.

La Banca si obbliga, pertanto, a pagare ad Enel, a semplice prima richiesta scritta della medesima beneficiaria Enel (a mezzo telefax, raccomandata o telegramma), entro il massimale globale di € l'importo che Enel indicherà come dovuto.

Il pagamento del suddetto importo avverrà con valuta fissa entro massimi due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di Enel, seguendo puntualmente le modalità che verranno indicate dalla beneficiaria Enel nella richiesta stessa.

La Banca si obbliga a pagare quanto richiesto da Enel nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od opposizione, comunque espressa, anche giudizialmente, dalla Società o da terzi, e nonostante l'apertura o la pendenza di qualsiasi procedura concorsuale a carico della Societàil tutto con espressa e definitiva rinuncia della Banca ad ogni eccezione, opposizione od azione, anche giudiziaria, e senza spese od aggravi di sorta per la beneficiaria Enel, e comunque senza l'obbligo di preventiva costituzione in mora, nel caso di inadempimento della Società.......

La Banca rinuncia altresì ad avvalersi di tutti i benefici derivanti dall'art. 1955 c.c..

La presente fideiussione, prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., è irrevocabile e sarà valida per le obbligazioni assunte dalla Società
BANCA Enel Trade S.p.A. <i>GAS / GPO</i> - Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma Per ogni eventuale controversia comunque afferente la presente Fideiussione, o da essa originata,
rimane esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione espressa di ogni altro Foro. In fede.



Allegato 3 SCHEMA DI PARENT COMPANY GUARANTEE

Spett.le ENEL Trade S.p.A. GAS / GPO c.a. Luigi Santilli Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA

Oggetto: Parent Company Guarantee

PREMESSO

Che la Società con sede in, Codice Fiscale e Partita Iva (di seguito il Garante) detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società in data ha stipulato con Enel Trade S.p.A., gruppo Enel, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, (di seguito indicata come Enel oppure come Creditore), un contratto di fornitura di gas naturale con decorrenza il e con scadenza al (di seguito il Contratto) e per un importo complessivo determinato ai sensi dell'art. 6 del Contratto. Che il suddetto importo deve essere corrisposto ad Enel sulla base delle scadenze previste dall'art. 7 del Contratto; Che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, la Società è tenuta a costituire una parent company guarantee per un importo pari a €; TUTTO CIO' PREMESSO e considerato parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti con la prestazione della presente, il Garante, nella persona del Suo legale Rappresentante Sig ..., nella sua qualifica di ..., con il presente atto si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente, a beneficio di Enel fino alla concorrenza massima di € (.....euro) a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto indicato in premessa. Il Garante si obbliga, pertanto, a pagare ad Enel, a semplice prima richiesta scritta della medesima beneficiaria Enel (a mezzo telefax, raccomandata o telegramma), entro il massimale globale di € l'importo che Enel indicherà come dovuto. Il pagamento del suddetto importo avverrà con valuta fissa entro massimi due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di Enel, seguendo puntualmente le modalità che verranno indicate dalla beneficiaria Enel nella richiesta stessa.

(retro foglio non utilizzabile)

Il Garante rinuncia altresì ad avvalersi di tutti i benefici derivanti dall'art. 1955 c.c..

Il Garante si obbliga a pagare quanto richiesto da Enel nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od opposizione, comunque espressa, anche giudizialmente, dalla Società o da terzi, e nonostante l'apertura o la pendenza di qualsiasi procedura concorsuale a carico della Società il tutto con espressa e definitiva rinuncia del Garante ad ogni eccezione, opposizione od azione, anche giudiziaria, e senza spese od aggravi di sorta per la beneficiaria Enel, e comunque senza l'obbligo di preventiva costituzione in mora, nel caso di inadempimento della Società.......

La presente fideiussione, prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., è irrevocabile e sarà valida per le obbligazioni assunte dalla Società con il Contratto indicato in premessa. Decorso il termine delsenza che sia pervenuta Vostra richiesta scritta di pagamento la presente parent company guarantee diventerà automaticamente priva di qualsiasi efficacia. Enel è esonerata dall'onere di cui all'art.1957, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo. La presente fideiussione rimane valida ed efficace anche nell'ipotesi di eventuale invalidità dell'obbligazione principale, derogando espressamente all'art. 1939 c.c. Ogni comunicazione afferente la presente parent company guarantee sarà inviata ai seguenti indirizzi
Garante: Enel Trade S.p.A. GAS / GPO - Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
Per ogni eventuale controversia comunque afferente la presente parent company guarantee o da essa originata, rimane esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione espressa di ogni altro Foro eventualmente concorrente.
In fede.

polet